



LINEE GUIDA 2012 – CONTRIBUTI PER RIMBORSO INTERESSI SOSTENUTI PER CESSIONI CREDITI PRO SOLUTO

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Con deliberazione n. 105 del 23 luglio 2012 la Giunta della Camera di commercio Industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha approvato l'accordo per lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese della provincia di Reggio Emilia nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionale, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Il Protocollo d'Intesa fissa anche il tasso massimo di interesse applicabile dalle banche/factor aderenti per la cessione pro soluto dei crediti, pari al tasso **Euribor vigente + spread del 4,80%**.

La Camera di commercio si impegna all'abbattimento di 3 punti percentuali del tasso di interesse applicato per le operazioni sopra descritte.

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a **€50.000,00**.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – e successive modifiche – relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Sono ammissibili al contributo le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Reggio Emilia aventi sede o unità locale nella provincia di Reggio Emilia ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Ai fini del presente accordo si considera "regolare" con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;

¹ l'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti



- b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera "sanabile" la posizione del soggetto che:

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

Non potranno essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà¹

Art. 4 – Spese ammissibili

L'ammissibilità al contributo si riferisce esclusivamente agli interessi sostenuti dall'impresa nei confronti di una banca/factor aderente all'accordo per la cessione pro soluto ai sensi dei D.M. del MEF 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 105 del 23/07/2012.

L'elenco aggiornato delle banche/factor aderenti sarà reso disponibile sul sito www.re.camcom.gov.it. Gli interessi sostenuti per cessioni in cui siano coinvolti, alla data di invio della domanda di contributo, banche/factor non aderenti all'accordo non saranno ammissibili a contributo.

Per l'ammissione a contributo l'importo unitario del credito ceduto non può essere inferiore a € 30.000,00 (€100.000 per Credemfactor S.p.A. e BCC Factoring S.p.A.).

Art. 5 – Modalità operative

Il titolare del credito rientrante nell'ambito di applicazione dei decreti MEF 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 (Certificazione crediti delle imprese verso la PA) può presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di istanza per il rilascio della certificazione dei crediti allegato ai decreti stessi e disponibili sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/>.

L'amministrazione o ente debitore entro i termini previsti riscontrando gli atti d'ufficio certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito.

L'impresa presenta all'Intermediario Finanziario la documentazione per la cessione del credito e procede alla formalizzazione dell'operazione.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di €50,00 trimestrali e le spese relative alla stipula/autentica dell'atto di cessione ai sensi della normativa vigente.

^{1 2} per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 dell'1/10/2004, p.2.



Art. 6 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari all'abbattimento del tasso di interesse di **3 punti percentuali** sul tasso omnicomprensivo (euribor + spread) applicato sulle operazioni di cessione effettuate, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione e la data massima indicata dall'Ente per il pagamento degli interessi sostenuti dall'impresa. In ogni caso **l'importo del contributo non può essere superiore a €5.000,00.**

Art. 7 – Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su apposito modulo allegato alle presenti linee guida scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante gli oneri finanziari della cessione pro soluto del credito.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- per **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Reggio Emilia – Ufficio Promozione – Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la dicitura “*Domanda di contributo per cessione del credito pro soluto*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Per **via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da **una casella di posta elettronica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante **firma digitale** (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell'originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.** Per le domande inviate via PEC l'imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza e pervenute non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



Termini di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 1° settembre al 30 novembre 2012**

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Art. 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà in base **all'ordine cronologico di trasmissione** dell'istanza sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, di norma fissato in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammissibile al contributo.

L'ordine cronologico è determinato dalla data di spedizione risultante dalla raccomandata A.R. oppure dalla data di spedizione della e-mail in caso di posta elettronica certificata (secondo le modalità di cui al precedente art. 7).

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Art. 9 – Concessione e liquidazione del contributo

Completata l'istruttoria, il Dirigente competente provvederà alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile, in base al suddetto ordine cronologico.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.

Art.10 Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



Disposizioni Finali

Art.11 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente precisato nelle presenti linee guida, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006.

Art.12 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0522/796519-528-530; e.mail promozione@re.camcom.it.

Art.13 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art.14 Norme per la tutela della privacy.

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.